

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Canada

Conclusa il 24 febbraio 1994

Approvata dall'Assemblea federale il 14 marzo 1995²

Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° ottobre 1995

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo del Canada,

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno deciso di concludere una Convenzione all'uopo e hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Definizioni e legislazioni

Art. 1

¹ Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

- a) «Governo del Canada»
designa il Governo nella sua capacità di rappresentante di Sua Maestà la Regina come capo del Canada e rappresentato dal Ministro dell'Impiego e dell'Immigrazione;
- b) «cittadino»
designa, per quanto riguarda la Svizzera, una persona di cittadinanza svizzera e, per quanto concerne il Canada, un cittadino canadese;
- c) «Legislazione»
designa gli atti legislativi e regolamentari menzionati nell'articolo 2;
- d) «Autorità competente»
designa, per quanto concerne la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne il Canada, il o i ministri incaricati di applicare la legislazione del Canada;
- e) «Istituto»
designa l'ente o l'autorità incaricata di applicare le legislazioni enumerate nell'articolo 2;

RU **1995** 4283; FF **1994** V 389

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 del DF del 14 marzo 1995 (RU **1995** 4282)

- f) «Dimorare»
significa, per quanto concerne la Svizzera, soggiornare abitualmente;
- g) «Domicilio»
designa, giusta il Codice civile svizzero³, il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
- h) «Periodo d'assicurazione»
designa, per quanto concerne la Svizzera, un periodo durante il quale sono stati versati contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità o un periodo equiparato a un simile periodo in detta assicurazione.

² Ogni termine non definito nel presente articolo ha il senso che gli è dato dalla legislazione applicabile.

Art. 2

¹ La presente Convenzione si applica:

- a) per quanto concerne la Svizzera:
 - i) alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, del 20 dicembre 1946⁴
 - ii) alla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, del 19 giugno 1959⁵
- b) per quanto concerne il Canada:
 - i) alla legge sulla sicurezza della vecchiaia;
 - ii) al Sistema di pensioni del Canada.

² La presente Convenzione si applica parimenti a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni enumerate nel paragrafo 1.

³ Tuttavia essa si applica agli atti legislativi o regolamentari che estendono i sistemi esistenti a nuove categorie di beneficiari soltanto se non vi è, in merito, opposizione dello Stato che modifica la sua legislazione notificata all'altro Stato entro un termine di sei mesi a datare dalla pubblicazione ufficiale o proclamazione di detti atti.

³ RS 210

⁴ RS 831.10

⁵ RS 831.20

Titolo II

Disposizioni generali

Art. 3

Fatte salve le sue disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica:

- a) ai cittadini dei due Stati, nonché ai membri della loro famiglia e ai loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino da detti cittadini;
- b) ai rifugiati giusta la Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951⁶ e il Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 1967⁷, nonché ai membri della loro famiglia e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da detti rifugiati, a condizione tuttavia, per quanto concerne l'applicazione della legislazione svizzera, che tutte queste persone dimorino sul territorio di uno dei due Stati;
- c) per quanto concerne la Svizzera, agli apolidi giusta la Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 1954⁸, nonché ai membri della loro famiglia e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da detti apolidi, a condizione tuttavia che tutte queste persone dimorino sul territorio di uno dei due Stati;
- d) ai cittadini di Stati terzi che siano o siano stati sottoposti alla legislazione di uno dei due Stati o che abbiano acquisito diritti in virtù di detta legislazione.

Art. 4

¹ Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini del Canada, i membri della loro famiglia e i loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino da detti cittadini, nonché le persone di cui nell'articolo 3 lettere b) e c) sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio della legislazione svizzera alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

² Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini svizzeri, nonché le persone di cui nell'articolo 3 lettere b) e d), sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio della legislazione del Canada alle stesse condizioni dei cittadini del Canada.

Art. 5

¹ Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, le prestazioni svizzere in denaro acquisite giusta la legislazione svizzera o in virtù della presente Convenzione non possono subire alcuna riduzione, né modificazione, né sospensione, né soppressione, né confisca per il solo fatto che il beneficiario dimora

⁶ RS **0.142.30**

⁷ RS **0.142.301**

⁸ RS **0.142.40**

- a) sul territorio del Canada, se si tratta delle persone di cui nell'articolo 3 lettere a) a c);
- b) sul territorio di uno Stato terzo, se si tratta delle persone di cui nell'articolo 3 lettera a).

² Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, le prestazioni canadesi acquisite giusta, la legislazione del Canada o in virtù della presente Convenzione non possono subire alcuna riduzione, né modificazione, né sospensione, né soppressione, né confisca per il solo fatto che il beneficiario dimora sul territorio della Svizzera o sul territorio di uno Stato terzo.

Titolo III

Legislazione applicabile

Art. 6

¹ Fatte salve le disposizioni contrarie della presente Convenzione, qualsiasi persona che esercita un'attività lucrativa salariata sul territorio di uno o di entrambi gli Stati è sottoposta, per quanto concerne questa attività, unicamente alla legislazione vigente sull'assicurazione obbligatoria dello Stato sul territorio del quale essa esercita la sua attività.

² Una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente sul territorio di uno o di entrambi gli Stati e che dimora sul territorio di uno dei due Stati è sottoposta unicamente alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria dello Stato sul cui territorio essa dimora.

Art. 7

¹ Una persona che esercita un'attività lucrativa salariata, distaccata per una durata prevedibile di 60 mesi al massimo sul territorio di uno dei due Stati da un'impresa avente uno stabilimento sul territorio dell'altro Stato, rimane sottoposta alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria di quest'ultimo Stato come se essa esercitasse la sua attività sul territorio dello stesso.

² Se l'impresa che ha richiesto lo statuto di distaccato per la persona desidera ottenere una proroga di questo statuto in suo favore, questa proroga può eccezionalmente essere accordata se l'autorità competente dello Stato dal cui territorio la persona è stata distaccata, avendo considerato giustificata questa domanda di proroga, l'ha presentata all'autorità competente dell'altro Stato e ha ottenuto l'accordo di quest'ultima. La domanda di proroga deve essere presentata prima della fine del distacco in corso all'autorità competente dello Stato dal cui territorio la persona è stata distaccata.

Art. 8

¹ Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961⁹ e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963¹⁰ concernenti la sicurezza sociale sono applicabili anche se derogano alla presente Convenzione.

² I membri del personale amministrativo e tecnico di una missione diplomatica o di un posto consolare sono assicurati secondo la legislazione dello Stato accreditario se ne sono cittadini o se hanno la loro dimora permanente sul territorio di questo Stato. In quest'ultimo caso, possono tuttavia optare per essere assicurati secondo la legislazione dello stato accreditante se ne sono cittadini.

Art. 9

L'autorità competente di uno dei due Stati può, d'intesa con l'autorità competente dell'altro Stato, accordare una deroga alle disposizioni del presente titolo.

Art. 10

Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni e del calcolo di queste ultime, giusta la legge sulla sicurezza della vecchiaia del Canada:

- a) se una persona è assoggettata al Sistema di pensioni del Canada, o al sistema generale di pensioni di una provincia del Canada, durante un periodo qualunque di dimora sul territorio della Svizzera, questo periodo di dimora è considerato come un periodo di dimora nel Canada, relativamente a questa persona, al suo coniuge e alle persone a suo carico che dimorano con essa e che non sono assoggettate alla legislazione svizzera;
- b) se una persona è assoggettata alla legislazione svizzera a causa di un'attività lucrativa durante un periodo qualunque di dimora sul territorio del Canada, questo periodo di dimora non è considerato come un periodo di dimora nel Canada, relativamente a questa persona, al suo coniuge e alle persone a suo carico che dimorano con essa e che non sono assoggettate al Sistema di pensioni del Canada o al sistema generale di pensioni di una provincia del Canada.

⁹ RS 0.191.01

¹⁰ RS 0.191.02

Titolo IV**Disposizioni concernenti le prestazioni****Sezione I****Applicazione della legislazione del Canada****Art. 11**

¹ Se una persona non ha diritto a una prestazione in base ai soli periodi ammissibili giusta la legislazione del Canada, l'acquisizione del diritto a detta prestazione è determinato totalizzando questi periodi con quelli stipulati nel paragrafo 2, nella misura in cui questi periodi non si sovrappongano.

- ² a) Per l'acquisizione del diritto a una prestazione giusta la legge sulla sicurezza della vecchiaia, un periodo d'assicurazione secondo la legislazione svizzera o un periodo di dimora sul territorio della Svizzera, a contare dall'età alla quale i periodi di dimora nel Canada sono ammissibili ai fini di detta legge, è considerato come periodo di dimora sul territorio del Canada.
- b) Per l'acquisizione del diritto a una prestazione giusta il Sistema delle pensioni del Canada, un anno civile che conti almeno tre mesi d'assicurazione giusta la legislazione svizzera è considerato come un anno in cui contributi sono stati versati giusta il Sistema di pensioni del Canada.

³ Se, nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, una persona non ha diritto a una prestazione giusta la legislazione del Canada, il diritto a detta prestazione è acquisito, tenuto conto dei periodi ammissibili giusta la legislazione di uno Stato terzo con il quale i due Stati siano legati da uno strumento internazionale di sicurezza sociale che prevede la totalizzazione dei periodi.

⁴ Se la durata totale dei periodi ammissibili giusta la legislazione del Canada non raggiunge un anno, l'istituto competente del Canada non è tenuto, giusta la presente Convenzione, ad accordare prestazioni per detti periodi.

Art. 12

¹ Se una persona ha diritto a una pensione o a un assegno per coniuge giusta la legge sulla sicurezza della vecchiaia unicamente in virtù dell'applicazione delle disposizioni relative alla totalizzazione enunciate nell'articolo 11, l'istituto competente del Canada determina l'ammontare della pensione o dell'assegno per coniuge pagabile a detta persona in conformità delle disposizioni della legge sulla sicurezza della vecchiaia che reggono il versamento della pensione parziale o dell'assegno per coniuge, unicamente in funzione dei periodi di dimora nel Canada ammissibili giusta detta legge.

² Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti a una persona che ha diritto a una pensione nel Canada ma che non ha dimorato nel Canada durante il periodo di residenza minima richiesto dalla legge sulla sicurezza della vecchiaia per aver diritto a una pensione fuori del Canada.

³ Nonostante qualsiasi altra disposizione della presente Convenzione:

- a) una pensione della sicurezza della vecchiaia non è versata a una persona fuori del Canada a meno che i periodi di dimora di detta persona, totalizzati come previsto all'articolo 11, non siano almeno uguali al periodo minimo di dimora nel Canada richiesto dalla legge sulla sicurezza della vecchiaia per acquisire il diritto al versamento della pensione fuori del Canada; e
- b) l'assegno per coniuge e il supplemento di reddito garantito sono versati a una persona fuori del Canada soltanto nella misura permessa dalla legge sulla sicurezza della vecchiaia.

Art. 13

Se una persona ha diritto a una prestazione giusta il Sistema di pensioni del Canada unicamente in virtù dell'applicazione delle disposizioni relative alla totalizzazione enunciate nell'articolo 11, l'istituto competente del Canada determina l'ammontare della prestazione come segue:

- a) la componente legata ai guadagni della prestazione in questione è calcolata in conformità delle disposizioni del Sistema di pensioni del Canada, unicamente in funzione dei guadagni che danno diritto alla pensione accreditati giusta detto Sistema; e
- b) l'ammontare della componente a tasso uniforme della prestazione è determinato moltiplicando:
 - i) l'ammontare della prestazione a tasso uniforme determinato conformemente alle disposizioni del Sistema di pensioni del Canada, per
 - ii) la frazione che esprime il rapporto tra i periodi di contribuzione al Sistema di pensioni del Canada e il periodo minimo d'ammissibilità a detta prestazione giusta il Sistema di pensioni del Canada. Detta frazione non è in alcun caso superiore all'unità.

Sezione II

Applicazione della legislazione svizzera

Art. 14

¹ I cittadini del Canada possono esigere le misure d'integrazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità finché conservano la dimora in Svizzera e se, immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità, hanno pagato contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

² I cittadini del Canada che non esercitano un'attività lucrativa possono esigere i provvedimenti d'integrazione finché conservano il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità, hanno dimorato in Svizzera ininterrottamente almeno durante un anno. I figli minorenni domiciliati in Svizzera possono inoltre esigere siffatte misure se sono nati invalidi in Svizzera o vi hanno dimorato ininterrottamente dalla nascita; un soggiorno di tre mesi al massimo del

figlio nel Canada immediatamente dopo la nascita è equiparato a un periodo di dimora in Svizzera.

³ I figli domiciliati in Svizzera e nati invalidi nel Canada, la cui madre non abbia soggiornato nel Canada durante più di due mesi in tutto prima della nascita, sono equiparati ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione per l'invalidità, in caso di infermità congenita del figlio, prende le prestazioni a suo carico durante tre mesi dopo la nascita nella misura in cui essa sarebbe stata tenuta ad accordarle in Svizzera.

⁴ I paragrafi 2 e 3 qui sopra sono applicabili per analogia ai figli nati invalidi fuori della Svizzera e del Canada; in questo caso, l'assicurazione per l'invalidità prende tuttavia le prestazioni a suo carico soltanto se esse devono essere accordate d'urgenza all'estero a causa dello stato di salute del figlio.

Art. 15

Quando, conformemente alla legislazione svizzera, il diritto alle rendite ordinarie è subordinato al compimento di una clausola d'assicurazione, è parimenti considerato assicurato ai sensi di questa legislazione il cittadino canadese che, alla data della realizzazione dell'evento assicurato secondo la legislazione svizzera, è assicurato al Sistema di pensioni del Canada o dimora nel Canada nel senso della legge sulla sicurezza della vecchiaia.

Art. 16

I cittadini del Canada hanno diritto alle rendite straordinarie secondo la legislazione svizzera:

- 1) soltanto finché conservano il domicilio in Svizzera e
- 2) soltanto se, immediatamente prima del mese nel corso del quale la rendita è domandata, essi vi hanno dimorato in modo ininterrotto durante
 - a) dieci anni interi almeno quando si tratta di una rendita di vecchiaia;
 - b) cinque anni interi almeno quando si tratta di una rendita d'invalidità, di una rendita per superstiti o di una rendita di vecchiaia che si sostituisca a queste ultime due.

Art. 17

Le rendite ordinarie per gli assicurati il cui grado d'invalidità sia inferiore al cinquanta per cento, le rendite straordinarie, gli assegni per grandi invalidi e i mezzi ausiliari previsti dalla legislazione svizzera sono concessi soltanto finché l'avente diritto conserva il domicilio in Svizzera.

Titolo V

Disposizioni amministrative e diverse

Art. 18

Le autorità competenti o, con il loro consenso, eventualmente gli istituti dei due Stati:

- a) stipulano gli accordi amministrativi necessari all'applicazione della presente Convenzione e designano ciascuno organismi di collegamento;
- b) disciplinano le modalità dell'assistenza amministrativa reciproca, come la partecipazione alle spese per le inchieste mediche e amministrative e le altre procedure peritali necessarie all'applicazione della presente Convenzione;
- c) si comunicano qualsiasi informazione sui provvedimenti presi per l'applicazione della presente Convenzione;
- d) si comunicano, il più presto possibile, qualsiasi modificazione della loro rispettiva legislazione.

Art. 19

¹ Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, nonché gli istituti dei due Stati si prestano reciprocamente i loro buoni uffici, nei limiti della loro competenza e si comunicano, nella misura in cui la legislazione che applicano lo permetta, qualsiasi informazione necessaria all'applicazione della presente Convenzione. Questa assistenza è gratuita, fatte salve determinate eccezioni previste in un accordo amministrativo.

² Salvo se la sua divulgazione è richiesta giusta le leggi di uno dei due Stati, qualsiasi informazione relativa a una persona, trasmessa conformemente alla presente Convenzione a uno dei due Stati da parte dell'altro, è confidenziale ed è utilizzata ai soli fini dell'esecuzione della presente Convenzione e della legislazione alla quale questa Convenzione si applica e per nessun altro scopo.

Art. 20

Quando la legislazione di uno dei due Stati prevede l'esonero, totale o parziale, da tasse o emolumenti, comprese le tasse consolari o amministrative, per i documenti da produrre all'autorità competente o a un istituto di questo Stato, questo esonero è esteso ai documenti rilasciati all'autorità competente o a un istituto dell'altro Stato in applicazione della sua legislazione.

Art. 21

¹ Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti e gli istituti dei due Stati possono corrispondere in una delle loro lingue ufficiali direttamente tra loro e con le persone interessate qualunque sia il loro luogo di dimora.

² Una richiesta o un documento non può essere rifiutato per il fatto che sia stato redatto in una lingua ufficiale dell'altro Stato.

³ Le decisioni di un istituto o di un tribunale che devono essere indirizzate personalmente all'interessato giusta la legislazione di uno dei due Stati possono essere inviate direttamente per lettera raccomandata all'interessato che dimora sul territorio dell'altro Stato.

Art. 22

Una domanda di prestazione prevista ai termini della legislazione di uno dei due Stati, presentata dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, è ritenuta essere una domanda di prestazione corrispondente prevista giusta la legislazione dell'altro Stato, a condizione che il richiedente:

- a) domandi che essa sia considerata come una domanda ai termini della legislazione dell'altro Stato,
- o
- b) fornisca con la sua domanda informazioni indicanti che periodi ammissibili o periodi d'assicurazione sono stati compiuti giusta la legislazione dell'altro Stato.

La data di ricevimento di una tale domanda è presunta essere la data alla quale questa domanda è stata ricevuta in virtù della legislazione del primo Stato. Tuttavia il richiedente può domandare che il versamento delle prestazioni previsto giusta la legislazione dell'altro Stato sia differito.

Art. 23

Le domande, pareri o ricorsi che, giusta la legislazione di uno dei due Stati, dovrebbero essere depositate entro un termine prescritto presso un'autorità, un tribunale o un istituto di questo Stato, ma che sono presentate entro lo stesso termine a un'autorità, a un tribunale o a un istituto dell'altro Stato, sono ritenute essere presentate all'autorità, al tribunale o all'istituto del primo Stato.

Art. 24

Gli istituti che devono fornire prestazioni in virtù della presente Convenzione sono liberati dal loro obbligo mediante pagamento nella moneta del loro Paese.

Art. 25

¹ Le autorità competenti dei due Stati s'impegnano a risolvere, nella misura dei possibile, qualsiasi difficoltà che può risultare dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione, conformemente al suo spirito e ai suoi principi fondamentali.

² Qualsiasi controversia tra i due Stati relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non è stata risolta conformemente al paragrafo 1 deve essere, su domanda di uno degli Stati, sottoposta a un tribunale arbitrale composto di tre membri. Ogni Stato designa un membro. Questi due membri scelgono un presidente. In caso di disaccordo tra i due membri sulla persona del presidente,

quest'ultimo sarà nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Il tribunale arbitrale fissa esso stesso la sua procedura. La sua decisione vincola i due Stati.

Art. 26

Il Consiglio federale svizzero e una provincia del Canada possono concludere intese vertenti su qualsiasi materia di sicurezza sociale che rientra nella competenza provinciale nel Canada, nella misura in cui queste intese non siano contrarie alle disposizioni della presente Convenzione.

Titolo VI **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 27

¹ La presente Convenzione si applica parimenti agli eventi che si sono realizzati anteriormente alla sua entrata in vigore.

² La presente Convenzione non fonda alcun diritto al pagamento di una prestazione per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore o al versamento di un'indennità forfettaria di decesso se la persona muore prima che essa entri in vigore.

³ Qualsiasi periodo d'assicurazione, nonché qualsiasi periodo di dimora compiuto sotto la legislazione di uno dei due Stati prima della data d'entrata in vigore della presente Convenzione è preso in considerazione per la determinazione del diritto a una prestazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

⁴ La presente Convenzione non si applica ai diritti che sono stati liquidati con un versamento forfettario o con il rimborso dei contributi.

⁵ Le decisioni sopravvenute prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non ledono i diritti che derivano dalla sua applicazione.

⁶ L'entrata in vigore della presente Convenzione non può avere per effetto di ridurre l'ammontare delle prestazioni in contanti riscosse dagli interessati.

Art. 28

Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 29

Il Governo di ciascuno dei due Stati notifica all'altro, per scritto, il compimento delle procedure legali e costituzionali richieste, per quanto lo concerna, per l'entrata in vigore della presente Convenzione; quest'ultima ha effetto il primo giorno del quarto mese che segue la data di ricevimento dell'ultima di queste notifiche.

Art. 30

¹ La presente Convenzione resta in vigore ed esplica i suoi effetti fino alla fine dell'anno civile seguente quello nel corso del quale è denunciata da uno dei due Stati per mezzo di una comunicazione scritta indirizzata all'altro.

² In caso di denuncia della presente Convenzione, tutti i diritti acquisiti o tutti i pagamenti di prestazioni in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti; accordi tra i due Stati disciplinano la sorte dei diritti in corso d'acquisizione.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ottawa, il 24 febbraio 1994, in due esemplari, in lingua francese e inglese, ogni testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Ernst Andres

Per il
Governo del Canada:

Lloyd Axworthy

Protocollo finale

All'atto della firma odierna della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Canada, i plenipotenziari sottoscritti hanno constatato il loro accordo sui punti seguenti:

1. L'articolo 4 paragrafo 1 non si applica alle disposizioni legali svizzere:
 - a) sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei cittadini svizzeri residenti all'estero;
 - b) sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e che sono remunerati da questo datore di lavoro;
 - c) sulle prestazioni assistenziali ai cittadini svizzeri all'estero.
2. Le disposizioni della Convenzione non ostacolano l'applicazione di una disposizione della legislazione svizzera che fosse più favorevole alle persone interessate nel campo delle prestazioni.
3. Per quanto concerne l'articolo 6 paragrafo 1, non si tien conto, per il calcolo dei contributi dovuti secondo la legislazione svizzera, dei redditi che la persona realizza grazie a un'attività lucrativa salariata esercitata sul territorio dei Canada.
4. Il coniuge i i figli che accompagnano una persona distaccata in Svizzera giusta l'articolo 7 sono esentati dall'assoggettamento alla legislazione svizzera nella misura in cui non esercitino un'attività lucrativa in Svizzera.
5. Il coniuge i i figli che accompagnano una persona distaccata nel Canada giusta l'articolo 7 rimangono assicurati giusta la legislazione svizzera nella misura in cui non esercitino un'attività lucrativa nel Canada.
6. I cittadini del Canada che dimorano in Svizzera e che lasciano la Svizzera per un periodo di due mesi al massimo non interrompono la dimora in Svizzera ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 2.
7. I cittadini del Canada non domiciliati in Svizzera che hanno dovuto abbandonare l'attività lucrativa in questo Paese in seguito a un infortunio o a una malattia e che beneficiano di misure d'integrazione dell'assicurazione svizzera per l'invalidità o che dimorano in Svizzera sino alla realizzazione del rischio assicurato sono considerati come assicurati ai sensi della legislazione svizzera per la concessione delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Devono versare i contributi all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità come se avessero il loro domicilio in Svizzera.
8. Per quanto concerne l'articolo 16, la durata di dimora in Svizzera di un cittadino del Canada è considerata ininterrotta se quest'ultimo non ha lasciato la Svizzera durante più di tre mesi nel corso di un anno civile. Tuttavia, un periodo di dimora in Svizzera durante il quale un cittadino del Canada sia stato esentato dall'affiliazione all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non è considerato periodo di dimora giusta l'articolo 16.

9. Il rimborso dei contributi pagati in virtù della legislazione svizzera che sia stato effettuato in applicazione delle disposizioni legali svizzere sul rimborso di detti contributi agli stranieri e agli apolidi non ostacola il versamento delle rendite straordinarie in applicazione dell'articolo 16; in questi casi tuttavia, l'ammontare dei contributi rimborsati è imputato su quello delle rendite da versare.

Fatto a Ottawa, il 24 febbraio 1994, in due esemplari, nelle lingue francese e inglese, ogni testo facente parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Ernst Andres

Per il
Governo del Canada:

Lloyd Axworthy